insiel

Informatica per il Sistema
degli Enti Locali SpA
con socio unico
via San Francesco, 43
34133 Trieste
tel + 39 040 3737111
fax + 39 040 3737333
PEC: protocollo@pec.insiel.it
www.insiel.it
info@insiel.it

capitale sociale euro 17.766.250,00 i.v.
r.i. Trieste, c.f. e p.iva 00118410323
r.e.a. Trieste 71598
direzione e coordinamento
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
azienda con sistemi di gestione certificati
per la qualità:
UNI EN ISO 9001:2008
per la salute e sicurezza sul lavoro:
BS OHSAS 18001:2007
per la sicurezza delle informazioni:
UNI CEI ISO/IEC 27001:2014

Trieste

[CANM/rsc]
oggetto: Affidamento dell'incarico di redazione del progetto esecutivo per ambienti dedicati ad uffici in modalità smart working presso l'immobile di via San Francesco 4 a Udine. Codice CIG: 74446775CE; Codice CUP: B27H17000660005.

Rif.: Vs. Prot.1299/18
Prot 17374/G,
d.d. 04/06/2018.

Spettabile
Ordine degli Architetti P.P.C. e Ingegneri – Provincia di Udine

PEC: ordine.udine@ingpec.eu

Mail: architettiudine@awn.it
segreteria@ordineingegneri.ud.it

Con riferimento alla Vostra lettera Prot.1299/18 – Prot 17374/G, d.d. 04/06/2018, tanto per lo stesso spirito di collaborazione da Voi espresso, quanto per evitare prolungamenti della procedura di cui in oggetto che non gioverebbero né all'interesse della collettività né al corretto uso del denaro pubblico, la scrivente accoglie alcune delle osservazioni da Voi presentate procedendo all'annullamento della gara in autotutela.

Pur non essendo attualmente negata la possibilità di prendere visione del progetto a base gara, nell'indizione della nuova procedura verrà data maggiore enfasi alla possibilità di esaminare lo studio di fattibilità tecnico-economica, previa richiesta degli interessati a presentare offerta.

Inoltre, per quanto concerne il calcolo della parcella, come da Voi correttamente sottolineato, verrà previsto l'inserimento dell'aliquota QbIII 06 "*progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche*".

Tuttavia, non viene reputato opportuno modificare la categoria dell'opera da E.16 ad E.20 risultando essere la soluzione più confacente alla specificità dei servizi da affidare.

Innanzitutto, preme osservare che la categoria E.20 da Voi indicata - "*interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti*"- presenta un coefficiente di calcolo pari a 0.95; mentre la categoria in cui è stato inserito l'intervento riporta un coefficiente di calcolo pari a 1.2 e, pertanto, maggiormente vantaggioso per gli operatori economici garantendo una base d'asta superiore.

Premesso ciò, di seguito si vuole evidenziare la valutazione specifica sottesa alla scelta della categoria E16.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell'art. 21 co. 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Nel caso de quo, le possibili categorie interessate sarebbero: E.20 "*edifici e manufatti esistenti*", E.16 "*Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura*" e E.22 "*Interventi di manutenzione e risanamento conservativo su edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004*". I coefficienti delle tre categorie sono rispettivamente 0.95, 1.2 e 1.55.

L'immobile di via San Francesco 4 a Udine è senz'altro uno stabile preesistente e la progettazione sarebbe potuta ricadere nella categoria da Voi consigliata E20. Tuttavia, la categoria E16, inerente uffici e sedi di società e di regioni, risulta essere più attinente all'intervento in oggetto che prevede proprio la realizzazione di uffici di una società in House della Regione F.V.G. qual è Insiel S.p.A.

La terza strada percorribile sarebbe potuta essere quella di considerare l'intervento in categoria E.22 poiché, di fatto, sussiste un vincolo del Ministero dei Beni Culturali sullo stabile; tuttavia, va anche considerata la particolarità della situazione contingente. Se da un lato è vero che sussiste un vincolo sull'edificio, dall'altro - avendo ottenuto parere positivo dalla Soprintendenza il progetto che prevede la demolizione completa degli spazi interni e la sostituzione delle finestre con nuove, modificandone anche la specchiatura - l'immobile non risulta configurarsi di particolare importanza.

Inoltre, la scelta di non inquadrare la progettazione nella categoria E.22 è legata anche al fatto che:

1. il vincolo non è un vincolo diretto, bensì indiretto per la sua vicinanza con l'Oratorio di S. Maria della Purità sita in Piazza Duomo di Udine;
2. il vincolo riporta data 26 settembre 1950 e riguarda un edificio non più esistente poiché l'immobile attuale è stato eretto tra il 1951 ed il 1953 dall'Associazione degli Industriali;
3. non sono presenti nel palazzo elementi di particolare pregio che necessitino indagini, ricerche, studi e campionamenti volti a relazionare e progettare lavori solitamente attinenti agli immobili vincolati per i quali il coefficiente riconosciuto dal D.M. per il calcolo della parcella sottende un impegno maggiore e una professionalità specifica. Nel nostro caso non risultano necessarie relazioni, grafici, indagini proprie del restauro che giustifichino l'incremento della parcella a base di gara.

In sintesi, la valutazione effettuata dalla scrivente nella definizione della categoria E.16 trova la sua ragione d'essere nelle specificità del progetto da sviluppare come sopra delineato.

Peraltro, va considerato - da un punto di vista strettamente progettuale - che l'intervento non risulta essere in sé tecnicamente complesso e articolato poiché, in sostanza, trattasi di progettazione esecutiva di due piani di uffici da 750 mq circa ciascuno; risulta, bensì, complesso l'approccio alla progettazione, sia per l'obiettivo che si è data Insiel (vedi DPP) per cui i nuovi spazi dovranno supportare il cambio culturale aziendale e la vita lavorativa dei dipendenti, calando però nella realtà specifica ciò che in modo generico viene attualmente denominato *smartworking* e *co-working*; sia per il fatto che progettando spazi per Insiel i professionisti dovranno interagire e relazionarsi con il personale dell'azienda e con i suoi certificatori che in ambiti diversi effettuano richieste e audit.

Per poter effettuare quanto sopra rappresentato è necessario che l'operatore economico che si aggiudicherà la gara abbia le competenze e l'esperienza adeguate a interfacciarsi con i diversi soggetti del caso e ad accompagnare Insiel nella definizione di un progetto che non si riveli da subito, ad esempio, incompleto, o carente, o non tagliato su misura. Questo non significa che Insiel chiederà, come da Voi indicato, una "notevole quantità di adempimenti, qualifiche professionali e prestazioni non contemplate nella bozza di parcella", poiché non saranno a carico degli aggiudicatari, ad esempio, la certificazione Tier III o la classificazione dell'immobile in una determinata classe ambientale ed energetica, ma sarà senz'altro necessario che i professionisti abbiano le competenze necessarie a predisporre un progetto esecutivo che risponda alle esigenze della Stazione Appaltante.

Avendo, inoltre, effettuato, prima dell'avvio della fase progettuale, una serie di analisi e valutazioni volte a dare ai progettisti la miglior conoscenza possibile dell'immobile e velocizzare così la fase progettuale vera e propria, per la scrivente l'omissione del livello definitivo di progettazione non risulta essere in contraddizione rispetto alla ratio della norma.

Sperando di aver risposto alle Vostre richieste e fiducioso che le scelte con la presente rappresentate siano condivise anche da codesti spettabili Ordini, porgo distinti saluti.

Arch. Ariel Camerini
Il Responsabile del Procedimento